

Anche il ricorso per concordato con riserva introduce un vero e proprio procedimento concorsuale di concordato preventivo

Tribunale di Benevento, 4 novembre 2015. Presidente, relatore Monteleone.

Concordato preventivo - Concordato con riserva - Natura di vero e proprio procedimento concorsuale - Sussistenza

La presentazione della domanda di concordato preventivo con riserva di produzione della documentazione comporta l'instaurazione di un regime concorsuale nell'ambito del quale si inserisce il successivo decreto di ammissione alla procedura che fa retroagire gli effetti al momento di presentazione del ricorso.

Concordato preventivo - Concordato con riserva - Presentazione in data anteriore al D.L. 83/2015 - Applicazione della nuova disciplina - Esclusione

Le disposizioni di cui al decreto legge n. 83/2015, così come quelle introdotte con la legge di conversione, non si applicano ai procedimenti per concordato preventivo introdotti, anche con ricorso cd. "con riserva" in data anteriore al 27 giugno 2015, di entrata in vigore del citato decreto legge.

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

omissis

letto il ricorso ex art. 161, comma VI, l.fall. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo depositato in data 23 dicembre 2014 dalla OLD P.M. S.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t.;

preso atto del contenuto del piano, della proposta e della documentazione ad essi allegata, tutti depositati, telematicamente, in data 7 luglio 2015 e comunicato all'Ufficio del P.M. in data 15.07.2015;

considerato che, in data 19 ottobre 2015, i commissari giudiziali depositavano "parere preliminare ... in ordine all'ammissibilità della proposta", evidenziando che «in merito alla fattibilità oggettiva della proposta e del piano, ... le vicende processuali collegate alle verifiche fiscali intraprese in carico alla ricorrente hanno fatto insorgere delle criticità tali da non poter consentire l'ammissione del piano e della proposta senza sostanziali modifiche» (cfr. pag. 5);

rilevato che, in data 21 ottobre 2015, la società proponente presentava "integrazione alla proposta, al piano ed alla documentazione della domanda di concordato preventivo";

ascoltati gli advisors della società ricorrente ed il commissario giudiziale all'udienza del giorno 21 ottobre 2015;

letti il "parere preliminare dei Commissari Giudiziali in ordine alla modifica alla proposta concordataria", datato 27 ottobre 2015, e l'ulteriore "integrazione alla proposta, al piano ed alla documentazione della domanda di concordato preventivo", datata 27 ottobre 2015;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

il piano, come in atti originariamente proposto, nel rispetto dei dettami dell'art. 160 l.fall., era formulato secondo il tradizionale schema della cessione bonorum, prevedendo che la soddisfazione dei creditori avvenisse sulla base del ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di cessione, ad opera di un liquidatore in possesso delle necessarie competenze tecniche (cfr. pagg. 27 e 43 del piano concordatario depositato in data 7 luglio 2015; in particolare, la società istante chiedeva, una volta che fosse stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo e si fosse pervenuti alla omologazione, di nominare, come liquidatore, il Dott. *, con studio in Napoli).

Il concordato si sarebbe dovuto ritenere compiutamente eseguito attraverso la distribuzione in favore dei creditori di tutte le utilità rinvenienti dal compimento delle operazioni di liquidazione.

In particolare:

1. “il liquidatore [avrebbe dovuto] tenere informato il comitato dei creditori, il commissario giudiziale ed il g.d. in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante brevi relazioni almeno trimestrali, nonché ogni qualvolta si [sarebbero dovute] concludere operazioni di particolare rilevanza; su dette relazioni [avrebbero dovuto esprimere] le loro considerazioni i commissari giudiziali;
2. il liquidatore, oltre i rendiconti annuali e quello finale, [avrebbe dovuto] presentare al giudice delegato una relazione semestrale sull'attività svolta, informandone i commissari giudiziali che, da parte loro, [avrebbero dovuto rimettere] allo stesso giudice delegato le loro osservazioni in proposito;
3. per quanto concerne il compimento di atti di straordinaria amministrazione, il liquidatore [avrebbe dovuto] chiedere il parere dei commissari giudiziali e del comitato dei creditori, dandone anche notizia, almeno dieci giorni prima del perfezionamento di tali atti, al giudice delegato che [avrebbe dovuto dirimere] ogni eventuale contrasto di pareri adottando le decisioni definitive;
4. per la realizzazione dei beni mobili registrati, il liquidatore [avrebbe dovuto] effettuare almeno due tentativi di vendita da tenersi, previa idonea pubblicità, innanzi ad un notaio da designarsi dal g.d., con forme analoghe a quelle previste dagli artt. 576 ss. c.p.c.; la prima al prezzo base già determinato dal C.T.U. e la seconda con riduzione di un quinto; eventuali successive vendite all'incanto o a trattativa privata, con le riduzioni di cui all'art. 591 co. II c.p.c., [sarebbero dovute] essere di volta in volta autorizzate dal giudice delegato, previo parere dei commissari giudiziali e del comitato dei creditori;
5. le somme comunque riscosse dal liquidatore [sarebbero state] immediatamente versate su di un conto corrente intestato all'ufficio concorsuale ed acceso presso un istituto bancario di interesse nazionale indicato dal g.d.; i prelievi da siffatto conto, previa autorizzazione del g.d., [sarebbero potuti] essere effettuati direttamente dai liquidatori per somme non superiori a € 5.000,00, mentre per i prelievi di importo maggiore [sarebbero dovuti] essere emessi assegni a firma congiunta del liquidatore e dei commissari giudiziali; una copia dell'estratto conto bancario [sarebbe stata] rimessa trimestralmente ai commissari giudiziali, al presidente del comitato dei creditori ed al giudice delegato;

6. il liquidatore [avrebbe dovuto] registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale preventivamente vidimato dal giudice delegato e [avrebbe provveduto] direttamente al pagamento delle spese di giustizia e di amministrazione, tenendone informati i commissari giudiziali ed il giudice delegato con relazioni da depositarsi mensilmente; per quanto concerne le spese sostenute personalmente da commissari giudiziali o dal liquidatore, costoro [avrebbero dovuto] renderne conto annualmente, con modalità che [sarebbero state] meglio precisate dal giudice delegato, tenute presenti le disposizioni dettate dall'art. 116 l.fall.;

7. i liquidatori [avrebbero provveduto] a ripartire le disponibilità ricavate tra i creditori concorrenti mediante piani di riparto da approvarsi dal giudice delegato (sentito il parere dei commissari giudiziali) con modalità analoghe a quelle stabilite negli artt. 110 e segg. l.fall.; i pagamenti ai singoli creditori [sarebbero stati] effettuati mediante assegni circolari non trasferibili che l'istituto bancario indicato nel precedente punto 5) [avrebbe inviato] direttamente agli interessati su richiesta del liquidatore, rimettendo al giudice delegato un elenco degli assegni spediti” (cfr. pagg. 28 e 29 della «proposta, piano e documentazione della domanda di concordato» depositati in data 7 luglio 2015).

In particolare, veniva inoltre specificato che «la società A. ES. KFT, con sede a Budapest (HU) si [era] dichiarata disponibile ad immettere liquidità per un importo massimo € 1,5 MLN, subito dopo il pagamento dei creditori prelatizi, entro giorni 15 dalla richiesta del liquidatore, in modo da garantire il pagamento della percentuale del 3% ai creditori chirografari.

Sulla base del passivo redatto dall'istante nel ... ricorso [introduttivo], per garantire il pagamento della suddetta percentuale [sarebbe stata] sufficiente ... l'immissione di liquidità per € 1.404.000,00.

Tuttavia la società A. ES. KFT si [era] dichiarata disponibile ad aumentare tale importo fino ad un massimo di € 1.500.000,00 esclusivamente nell'ipotesi in cui eventuali incrementi del passivo lo [avessero reso] necessario al fine di raggiungere la percentuale del 3% da distribuire ai creditori chirografari.

(...) La finanza esterna immessa nei tempi suddetti [avrebbe garantito] il pagamento dei creditori chirografari.

(...) il ... piano prevede[va] sia la neutralità della nuova finanza rispetto allo stato patrimoniale della società, sia la rinuncia di coloro che [avrebbero immesso] danaro, al riconoscimento di qualsiasi ragione di credito in dipendenza dell'esborso.

La eventuale garanzia del versamento della somma di cui si è detto, se richiesta, [sarebbe stata] costituita, come per legge, nel corso del giudizio di omologazione o, precedentemente, se richiesto, nei modi indicati dal Tribunale.

Resta[va] inteso che la liquidità messa a disposizione dalla predetta società [sarebbe potuta] essere utilizzata a favore dei chirografari solo ed esclusivamente in caso di omologa del concordato preventivo” (cfr., in tal senso, pagg. 29, 30 e 31 del piano concordatario depositato in data 7 luglio 2015).

Dall'esame delle poste attive e passive dello stato patrimoniale emergevano attività realizzabili per € 1.191.861,66 e passività esistenti

per un ammontare di € 47.277.689,31; le spese di giustizia per l'intera procedura venivano quantificate in € 738.000,00.

La debitoria si presentava così strutturata:

omissis

In sintesi, le fonti di liquidità individuate erano, per contro, le seguenti:

Sulla base di tali fonti, la ricorrente aveva previsto il seguente riparto:

(cfr. pagg. 1-5 del parere preliminare dei commissari giudiziali in ordine alla ammissibilità della proposta datato 19 ottobre 2015).

I Commissari giudiziali, nel “parere preliminare in ordine alla ammissibilità della proposta” datato 19 ottobre 2015, rilevavano diligentemente, tuttavia, che «dall’esame del Registro delle Imprese, ... si evince[va] che “la Guardia di Finanza di [Legnago], in data 8- 7-2015, [aveva] notificato con prot. gen. CCIAA n. 8912 dell’8-7-2015, il decreto di sequestro preventivo ... emesso in data 30-6-2015 dal g.i.p. presso il Tribunale di Verona, con cui [era] stato disposto il sequestro dei beni immobili, mobili, crediti e delle somme accreditate sui c/c bancari nella disponibilità ... della società “OLD P.M. S.r.l.” fino alla concorrenza massima del valore di euro 21.137.096,43”.

Di fatto, il disposto sequestro penale, strumentale alla confisca, priva[va] la OLD P.M. S.r.l. del diritto di disporre dell’intero patrimonio e, quindi, di tutti i beni patrimoniali attivi indicati nella proposta» (cfr., in tal senso, pag. 5).

Indi, precisato che, a seguito degli eventi ut supra riportati, «prudenzialmente, ... i beni sequestrati [dovessero essere] considerati “indisponibili” e, dunque, tenuto conto che [era] stato disposto anche il sequestro di beni mobili, immobili e crediti della ricorrente OLD P.M., l’attivo [aveva assunto] valore pari a zero.

Consequ[iva], non esistendo alcun bene del debitore da liquidare e sul quale esercitare le prelazioni, che tutti i creditori assum[evano] il rango di chirografari e, pertanto, il passivo diventa[va] il seguente:

omissis

Gli oneri prededucibili, rispetto alla proposta precedente, non preved[evano] alcun compenso per il liquidatore giudiziale, figura professionale non più necessaria in assenza di beni da liquidare.

Pertanto, tali oneri si riducevano di € 100.000,00.

Peraltro, l’amministratore pro tempore della OLD P.M., dott. V. C., commercialista in possesso dei requisiti previsti per la nomina a curatore fallimentare, si [dichiarava] disponibile ad effettuare i piani di riparto delle somme ai creditori, senza percepire alcun compenso per tale attività» (cfr. pagg. 6 e 7 dell’“integrazione alla proposta, al piano ed alla documentazione della domanda di concordato preventivo” datata 21 ottobre 2015).

Pertanto, il “totale passivo” veniva quantificato in “€ 47.915.689,31 (compresi i crediti con riserva) ivi compreso spese ed oneri prededucibili”.

Dunque, in data 21 ottobre 2015, «Con l’integrazione [del piano], tenuto conto della indisponibilità dell’attivo, la società A. ES. KFT, si dichiara[va] disponibile ad immettere liquidità per un importo massimo € 2,060 MLN, entro 24 mesi dalla omologa, in modo da garantire comunque il pagamento integrale degli oneri prededucibili e della percentuale del 3% ai creditori chirografari (cioè a tutti i creditori).

Per cui il piano, [successivamente alla richiamata integrazione, prevede, da ultimo]:

4) l'immissione di finanza esterna per un importo massimo di € 2.060.000,00;

5) il soddisfacimento dei creditori esclusivamente con l'immissione di finanza esterna, nell'arco temporale di due anni dall'omologazione.

La A. ES. KFT, inoltre, si è dichiarata disponibile a prestare, nell'immediato, cauzione pari al 5% dell'importo suddetto secondo le modalità che il Tribunale indicherà.

La eventuale garanzia del versamento della ulteriore somma, se richiesta, verrà costituita, come per legge, nel corso del giudizio di omologazione o, precedentemente, se richiesto, nei modi indicati dal Tribunale.

Resta inteso che la liquidità messa a disposizione dalla predetta società potrà essere utilizzata a favore dei chirografari solo ed esclusivamente in caso di omologa del concordato preventivo.

Dunque, in caso di mancata ammissione, mancata approvazione, mancata omologa ed in ogni caso di interruzione della procedura di concordato preventivo per qualunque causa, sarà restituita immediatamente alla A. ES. KFT anche la eventuale cauzione versata, come innanzi specificato.

Si precisa, infine, che qualora il patrimonio aziendale fosse dissequestrato entro il termine previsto per il pagamento ai creditori, le somme che si ricaveranno dalla liquidazione dello stesso andranno a beneficio dei creditori.

(...) Con riferimento alle percentuali di pagamento che si intendono offrire, considerato che non esistono beni della ricorrente da liquidare, esclusivamente in caso di ammissione, approvazione e successiva omologazione della presente procedura di concordato preventivo, la liquidità offerta da terzi (€ 2.060.000,00) sarà destinata al pagamento integrale delle spese di giustizia e degli altri oneri prededucibili (ivi comprese le spese di gestione ordinaria) per € 638.000,00, ed il residuo di € 1.422.000,00 potrà essere destinato ai creditori, come segue:

omissis

Infine, con ulteriore nota – datata 28 ottobre 2015 - ad integrazione della proposta e della documentazione allegata alla domanda di concordato, redatta a seguito dei rilievi svolti dai commissari giudiziali nel parere datato 27 ottobre 2015, la ricorrente ha precisato che «le somme che la A. ES. KFT verserà per oneri prededucibili (ivi compreso, dunque, le spese di giustizia), nell'ambito della complessiva immissione di finanza esterna per € 2,060 MLN resteranno acquisite alla procedura indipendentemente dall'approvazione e dalla omologazione della procedura.

Resta confermato, invece, che la ulteriore liquidità fino al raggiungimento della somma suddetta, potrà essere utilizzata a favore dei chirografari solo ed esclusivamente in caso di omologa del concordato preventivo» (v. pagg. 1 e 2).

La società istante, unitamente alla predetta nota datata 28 ottobre 2015, ha, inoltre, versato in atti una “integrazione alla relazione ex art. 161, comma III, l.fall.”.

a) del regime normativo applicabile

In limine, il Tribunale adito è chiamato a valutare quale sia la normativa in concreto applicabile alla presente procedura di concordato preventivo, posto che il D.L. n. 83/2015, convertito con modificazioni in L. n. 132/2015, in vigore dal 21 agosto 2015, ha inciso in maniera significativa sulla disciplina dell'istituto de quo.

La questione si pone avendo la società istante presentato domanda ex art. 161, comma VI, l.fall. in data antecedente alla entrata in vigore del D.L. n. 83/2015, ma depositato la proposta, il piano e l'ulteriore documentazione di cui ai commi secondo e terzo in data 7 luglio 2015, successiva, quindi, all'entrata in vigore della legge di conversione, e la "nuova proposta" solo in data 21/28 ottobre 2015.

La suddetta esigenza si prospetta anche a tacitazione dei profili di inammissibilità sollevati dagli organi della procedura nel "parere preliminare dei commissari giudiziali in ordine all'ammissibilità della proposta" datato 19 ottobre 2015 («I sottoscritti Commissari Giudiziali fanno presente che la domanda ex art. 161, comma VI, L.F. a cui consegue il piano oggetto di parere, risulta depositata prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. 27 giugno 2015, n. 83. In merito si rimette alla valutazione del Tribunale ogni decisione in merito all'applicabilità o meno alla presente procedura delle nuove disposizioni in tema di concordato preventivo»: pag. 5).

La questione è di fondamentale importanza in quanto, in sede di ammissione, assumerebbero rilevanza, in caso di scrutinio positivo, le nuove disposizioni sulla proposta concordataria di cui ai novellati artt. 160, co. 4, e 161, co. 2, lett. e), secondo periodo, l.fall.

«Si tratta, all'evidenza, di un filtro voluto dal legislatore per selezionare in senso restrittivo la presentazione delle proposte concordatarie, negando l'accesso a quelle che non apparissero idonee a consentire una congrua soddisfazione dei creditori, così reagendo alla tendenza emersa nella prassi di offrire ai creditori percentuali irrisorie di soddisfazione poi destinate a vanificarsi del tutto nella fase esecutiva» (cfr. in tal senso Tribunale di Pistoia, 29 ottobre 2015).

Orbene, aderendo all'orientamento recentemente emerso presso la giurisprudenza di merito, a mente del quale il deposito della domanda prenotativa del concordato non introduce il procedimento di concordato preventivo, la proposta concordataria liquidatoria (mantenuta in piedi, in via residuale, anche nella "proposta rimodulata": «Si precisa, infine, che qualora il patrimonio aziendale fosse dissequestrato entro il termine previsto per il pagamento ai creditori, le somme che si ricaveranno dalla liquidazione dello stesso andranno a beneficio dei creditori» - pag. 8 della "integrazione alla proposta, al piano ed alla documentazione della domanda di concordato preventivo") che prevede una percentuale di soddisfacimento inferiore alla percentuale del 20%, sarebbe certamente da dichiarare non ammissibile.

Cionondimeno, questo Collegio, ritiene sul punto, di non condividere l'impostazione or ora richiamata e di assumere una posizione antitetica, ancorando la propria motivazione al chiaro disposto delle norme di legge, lette in combinato ed interpretate in maniera sistematica e teleologicamente orientata.

Tanto premesso, la prima questione che deve essere affrontata attiene alla natura del concordato con riserva di cui all'art. 161, comma VI, l. fall., dovendo essere chiarito, invero, se venga in rilievo una vera e propria procedura concorsuale, oppure se si tratti solo di "un procedimento atipico ed amorfo, destinato a trasformarsi miracolosamente, come per incanto, in procedura concorsuale solo a seguito del decreto di ammissione al concordato preventivo".

Che si sia in presenza, senza dubbio, di una vera e propria procedura concorsuale risulta essere un dato acquisito già presso una parte dei

tribunali di merito (cfr., in tal senso, Trib. Reggio Emilia 11 marzo 2015); del resto, è evidente la volontà del legislatore di dotare il concordato preventivo e gli altri strumenti di regolazione negoziale della crisi di impresa di “nuovo appeal”, facilitando l'emersione immediata della crisi (ritenendo il ricorso ex art. 161, comma VI, l.fall. quale meccanismo tipico di allerta e prevenzione) e tutelando il patrimonio del debitore nella delicatissima fase che lo accompagna verso il decreto di ammissione alla procedura.

Il legislatore ha così, a tale scopo, concesso al debitore uno strumento di enorme impatto sul tessuto economico, potendo questi bloccare il corso delle azioni esecutive e cautelari con la presentazione, presso la cancelleria del tribunale, di un semplice ricorso, che viene pubblicato nel registro delle imprese, ad opera del Cancelliere, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.

La natura di procedura concorsuale della fase “preliminare” di cui all'art. 161, comma VI, l.fall. era desumibile, d'altra parte, nitidamente, già dalla norma di interpretazione autentica dell'art. 111 l.fall. (successivamente abrogata con D.L. 24 giugno 2014 n. 91) ove tale qualifica era espressamente affermata (“i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell'art. 161, comma 6 ...”).

Nella stessa norma, proprio con la medesima locuzione (“procedura aperta”), si faceva riferimento, poi, anche al concordato preventivo ammesso ai sensi dell'art. 163 l.fall.

omissis

Tra l'altro, l'effetto naturale della pubblicazione del ricorso ex art. 161, comma 6, l.fall. nel registro delle imprese è proprio quello di bloccare le azioni esecutive e cautelari di cui all'art. 168 l.fall., esattamente come nel caso della pubblicazione del ricorso per concordato preventivo ordinario. Per di più, è stata prevista per legge la figura del (pre)commissario giudiziale già nella fase di “osservazione”, al momento della concessione del termine per il successivo deposito di piano, domanda e documentazione.

Gli obblighi informativi sono stati, inoltre, rafforzati e resi doverosi da parte dell'imprenditore, rendendo con ciò maggiormente evidente la natura di procedura concorsuale del “concordato con riserva”.

Va dato, così, rilievo al tenore letterale delle seguenti norme:

- art. 69 bis, comma II, l.fall.

«nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese», che avviene, come già detto, ad opera del Cancelliere, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria del ricorso ex art. 161, comma 6, l.fall.;

- art. 184, comma I, l.fall.

«Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161 [evidentemente, anche quello di cui comma sesto, il cui onere di deposito incombe a carico del cancelliere]. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso»;

- art. 182 quinquies, comma I, l.fall.

«Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182 bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori».

Stante il reiterato riferimento, ai fini della produzione degli effetti propri dell'istituto di concordato preventivo, all'arco temporale che decorre “dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese” va, dunque, rifeffuggita qualsivoglia interpretazione, chiaramente contra litteram legis, che induca a “concludere che, con la domanda ex art. 161 co. 6, il debitore abbia prenotato il concordato (quando non altra procedura di ristrutturazione), ma che non perciò stesso abbia prenotato altresì la norma regolatrice” (Tribunale di Pistoia, 29 ottobre 2015).

Alla luce delle argomentazioni che precedono, può quindi ritenersi che la presentazione della domanda di concordato preventivo con riserva di produzione della documentazione produce immediatamente l'instaurazione di un regime concorsuale, in cui, ovviamente, si inserisce il successivo decreto di ammissione alla procedura (ex art. 163 l.fall.) che, aprendola, fa retroagire gli effetti al momento di presentazione del ricorso che può, alternativamente, essere avvenuto o ai sensi dell'art. 161, ovvero ai sensi del sesto comma del medesimo articolo.

Infine, va rimarcata la circostanza che «[l']art. 23 del testo coordinato del D.L. 83/15 con la legge di conversione, ... contiene le disposizioni transitorie e finali e adotta quale criterio temporale di discriminazione quello della “introduzione” del procedimento di concordato preventivo (comma 1°)» (cfr. in tal senso Trib. Pistoia, 29 ottobre 2015).

Ebbene, il richiamato art. 23 del testo coordinato del D.L. 83/15 con la legge di conversione utilizza sempre la stessa terminologia (“procedimenti introdotti”) anche in relazione all'applicazione di norme quali l'art. 182 quinquies, comma 3, l.fall. e l'art. 163 bis, ult.co., l.fall., che, innegabilmente, riguardano anche la fase del concordato con riserva. Da ultimo, si evidenzia, in maniera dirimente, che la citata norma si esprime in termini di “procedimenti introdotti” e non di “procedure”; orbene, attesa la natura incontestatamente processuale del primo termine, non v'è dubbio che anche “il ricorso contenente la domanda di concordato” di cui all'art. 161, comma VI, l.fall. “introduca un procedimento”.

Da ciò discende che “il presente concordato [non può] essere scrutinato alla luce del sistema riformato” (cfr., contra, Trib. di Pistoia, 29 ottobre 2015) ad opera del D.L. n. 83/2015, così come convertito, con modificazioni, in L. n. 132/2015.

b) del sindacato di stretta fattibilità giuridica della proposta nel merito, in relazione al punto in questione, va rilevata la assoluta insussistenza delle condizioni per l'ammissione della società ricorrente alla procedura invocata e prevista dall'art. 160 l.fall.

Come facilmente desumibile dalla cronistoria ut supra sintetizzata, dal deposito della domanda ex art. 161, VI comma, l.fall., avvenuto in data 23 dicembre 2014, alla data odierna è possibile riscontrare una soluzione di continuità rappresentata dalla circostanza che, «nell'ambito del procedimento penale nei confronti del Sig. B. A., già amministratore della OLD P.M. (indagato per reati fiscali), il G.I.P. del Tribunale Civile e Penale di Verona, ha disposto, in data 30 giugno 2015, il sequestro preventivo ai sensi degli artt. 321 c.p.p. 104 e 92 disp. att., tra l'altro, di beni mobili, immobili e crediti della ricorrente OLD P.M. S.r.l. fino alla concorrenza di € 21.187.096,43 ... il sequestro è stato eseguito il successivo 6 luglio dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Legnago» (cfr. pag. 1 dell'«integrazione alla proposta, al piano ed alla documentazione della domanda di concordato preventivo» datata 21 ottobre 2015).

Il verificarsi di tale evento ha indotto la società ricorrente ad integrare il piano originario nei termini innanzi riportati e, in particolare, a prevedere che «non esistendo alcun bene del debitore da liquidare e sul quale esercitare le prelazioni, ... TUTTI I CREDITORI ASSUM[ESSERO] IL RANGO DI CHIROGRAFARI»; più specificatamente, poi, si è chiarito che «tenuto conto della indisponibilità dell'attivo, la società A. ES. KFT, si [è] dichiara[ta] disponibile ad immettere liquidità per un importo massimo € 2,060 MLN, entro 24 mesi dalla omologa, in modo da garantire comunque il pagamento integrale degli oneri prededucibili e della percentuale del 3% ai creditori chirografari (cioè a tutti i creditori)» (cfr. pagg. 6 e 8 dell'«integrazione alla proposta, al piano ed alla documentazione della domanda di concordato preventivo» datata 21 ottobre 2015).

La parte istante, invero, come agevolmente arguibile dalla lettura degli atti del procedimento, ha inciso in maniera profonda sulla proposta originariamente presentata, al punto tale da poter considerare la «integrazione» del 21 ottobre 2015 come una vera e propria «nuova proposta» ed a far degradare a residuale o quantomeno subordinata la originaria ipotesi di dismissione degli assets aziendali, posto che è stato precisato che «prudenzialmente, nel presente ricorso [rectius nella integrazione datata 21 ottobre 2015], i beni sequestrati vengono considerati «indisponibili» e, dunque, tenuto conto che è stato disposto anche il sequestro di beni mobili, immobili e crediti della ricorrente OLD P.M., l'attivo assume valore pari a zero. (...) qualora il patrimonio aziendale fosse dissequestrato entro il termine previsto per il pagamento ai creditori, le somme che si ricaveranno dalla liquidazione dello stesso andranno a beneficio dei creditori» (cfr. pagg. 6 e 8 della «integrazione alla proposta, al piano ed alla documentazione della domanda di concordato preventivo» datata 21 ottobre 2015).

Pertanto, la versione originaria, a seguito dell'intervenuto sequestro, sarebbe stata sicuramente dichiarata inammissibile, in assenza di un processo di riformulazione del piano e della proposta, che poi, di fatto, è intervenuto, in pendenza del presente procedimento, ma solo successivamente e grazie esclusivamente al «parere preliminare» espresso dai commissari giudiziali in data 19 ottobre 2015, che, puntualmente, ha evidenziato i suddetti elementi di criticità.

Chiarito ciò, il Collegio non può non rilevare che, all'udienza del giorno 21 ottobre 2015, preso atto del deposito della «integrazione alla proposta, al piano ed alla documentazione della domanda di concordato

preventivo”, è stato concesso termine “di giorni sette per eventuali deduzioni dell’ufficio dei commissari”.

Dunque, il deposito della ulteriore “integrazione alla proposta, al piano ed alla documentazione della domanda di concordato”, datata 28 ottobre 2015, non risulta essere stato autorizzato e, per di più, essendo tale nota (unitamente alla “integrazione della relazione ex art. 161, comma III, l.fall.”) pervenuta quando era già intervenuta la riserva per la decisione - e, tra l'altro, successivamente alle nuove deduzioni svolte dai commissari giudiziali che, come accennato, erano i soli ad essere stati previamente autorizzati, alla menzionata udienza del giorno 21 ottobre 2015, al deposito di osservazioni scritte - la stessa non risulta essere stata sottoposta all'esame degli organi della procedura.

Non può, pertanto, esimersi questo Collegio dal censurare la condotta, gravemente dilatoria e volta alla strumentalizzazione dello strumento concordatario, diretta ad eludere il rapido e celere vaglio di ammissibilità della proposta e, per l'effetto, procrastinare l'adempimento del “patto concordatario” in sfavore dei creditori.

Inoltre, venendo alla disamina dei profili più strettamente di merito, non può non essere rimarcata la “assoluta genericità ed inconsistenza” dei contenuti della “proposta, piano e documentazione della domanda di concordato preventivo”, depositata in data 7 luglio 2015 e redatta con l'assistenza del Dott. M. P. e della Dott.ssa L. P. e con l'ausilio legale dell'Avv. F. F..

Nella stessa, poi, è chiaramente palesato il “pedissequo attenersi, da parte degli advisors della società istante”, a quanto esposto nella “relazione di stima ex art. 160 l.f., comma 2” (redatta dal Dott. Antonio Fiengo e prodotta dalla odierna ricorrente sub allegato n. 13 alla “proposta, piano e documentazione della domanda di concordato preventivo”) a cui pure, ai fini che rilevano in questa sede, è da ascrivere una totale indeterminatezza delle affermazioni in essa riportate.

A dimostrazione di quanto sopra, va segnalato, in particolare, per i motivi che

seguono, il passaggio contenuto alla pagina 32 della predetta “proposta, piano e documentazione della domanda di concordato preventivo”; ivi è dato leggere, infatti, che «con riferimento alle percentuali di pagamento che si intendevano offrire, l'istante [aveva] ritenuto opportuno distinguere l'attivo ricavabile dalla liquidazione in due “masse mobiliari”, e cioè una massa mobiliare speciale ed una massa mobiliare generale. Il valore di ciascuna massa mobiliare, per quel che concerne[va] il valore dei cespiti, [era] stato desunto dalla perizia giurata del professionista ex art. 160, comma 2».

La vacuità di contenuti che caratterizza i menzionati documenti (“proposta, piano e documentazione della domanda di concordato preventivo” depositata in data 7 luglio 2015 e “relazione di stima ex art. 160 l.f., comma 2”) si riverbera, inoltre, con specifico riferimento ai “dati dell'attivo e del passivo”, nella “relazione ex art. 161, comma 3, l.fall.” (redatta dal Dott. L. P., datata 7 luglio 2015 e depositata in data 7 luglio 2015, indicata dalla odierna ricorrente sub allegato n. 16 alla “proposta, piano e documentazione della domanda di concordato preventivo”).

Non condivisibili appaiono, infine, le affermazioni rese, nella “integrazione alla relazione ex art. 161, comma 3, l.fall.” datata 27 ottobre 2015, dall'attestatore in ordine alla mancata sussistenza della necessità di predisporre una nuova attestazione (v. pag. 3) soprattutto con

riferimento al profilo della “fattibilità del piano concordatario”, posto che “l’integrazione di proposta formulata al ceto creditorio” rappresenta più che una modifica sostanziale alla proposta originaria, una vera e propria “nuova proposta”.

Premessi tali brevi cenni, procedendo con ordine, si rileva che «il piano e la proposta considera[va]no la disponibilità, nel patrimonio della OLD P.M. S.r.l., dei seguenti elementi attivi:

omissis

Con specifico riferimento alla categoria dei “titoli di investimento”, si evidenzia, a riprova di quanto innanzi anticipato in tema di indeterminatezza dei contenuti della documentazione prodotta, che nell’attestazione si fa riferimento ad un “portafoglio titoli detenuto dalla OLD P.M. S.r.l.” che resta, però, alquanto indefinito anche a seguito della elencazione contenuta alle pagine nn. 20-21 della “relazione ex art. 161, comma 3, l.fall.” datata 7 luglio 2015.

Nulla è dato desumere, invero, in ordine alla tipologia ed alla metodologia di valorizzazione degli “strumenti finanziari” emessi dalla Banca di Verona, dalla Banca Valsabbina S.c.p.a. e dalla Veneto Banca S.c.p.a. ed alle motivazioni che hanno indotto il professionista attestatore a ritenere “congruo il valore attribuito ad essi ai fini della determinazione dell’attivo concordatario” e ad affermare, altresì, che «alla luce delle indagini svolte, ... i criteri di valutazione adottati dal perito ex art. 160 l.fall. nella stima delle immobilizzazioni immateriali, materiali e delle immobilizzazioni finanziarie, siano prudenziali e pienamente conformi alle finalità della valutazione, dunque, all’individuazione del valore attuale dei beni, inteso quale corrispettivo ragionevolmente realizzabile in sede di liquidazione, in ipotesi fallimentare» (cfr., in tal senso, pag. 21 e 22 della “relazione ex art. 161, comma 3, l.fall.”).

Nella vicenda che qui ci occupa, l’approssimativo modus operandi dei soggetti agenti (advisors, perito ed attestatore) emerge con chiarezza se solo si tiene conto che, con riferimento ai predetti “titoli di investimento”, nella “relazione di stima ex art. 160 l.f., comma 2”, ci si è limitati vagamente ad affermare che «ai fini della presente stima, non ravvisando motivi per procedere ad una svalutazione, la voce è stata considerata a valore nominale è [ed al netto delle somme escusse]» (v. pagg. 10 e 11).

Alquanto nebuloso – se non addirittura impossibile nella sua formulazione - risulta essere, conseguentemente, qualsivoglia tipo di giudizio in ordine alle indicate modalità di liquidazione (originariamente posta alla base della proposta concordataria ed “ancora paventata come possibile” nella successiva “integrazione” del giorno 21 ottobre 2015) e sulla congruità delle stesse con riferimento a quella specifica gamma di assets aziendali da dismettere, fermo restando che la liquidazione dei beni non potrebbe mai avere luogo, a dispetto di quanto ipotizzato nel piano, con vendita anche “a trattativa privata” (cfr., in tal senso, pag. 29 punto n. 4 del piano concordatario depositato in data 7 luglio 2015).

Dunque, il professionista attestatore non si è fatto minimamente carico - nella relazione depositata ai sensi dell’art. 161, terzo comma, l.fall. - della necessità di procedere ad una puntuale disamina delle componenti dell’attivo disponibile che si intendeva liquidare, avendo ritenuto sufficiente riportarsi apoditticamente a quanto valutato dal tecnico di parte, non fornendo, per contro, al riguardo, come pure avrebbe dovuto, elementi oggettivi di valutazione.

Non ci si può esimere dall'evidenziare, con riferimento a quanto or ora rilevato, che la giurisprudenza ha affermato che il compito del professionista attestatore consiste nel «redigere una motivata relazione dalla quale risultino l'attività svolta e le ragioni che hanno portato a ritenere veridici i dati aziendali e fattibile il piano».

Circa il criterio di valutazione del cespite, ritenuto adeguato dall'attestatore sulla base di un generico richiamo ad una perizia estimativa, occorre precisare che i cespiti sarebbero dovuti essere valutati sulla base dei "Principi di attestazione dei piani di risanamento", che pure lo stesso attestatore ha richiamato (pag. 5 della "relazione ex art. 161, comma 3, l.fall.").

Al contrario, però, nel caso di specie, l'attestatore ha formulato una relazione del tutto lacunosa senza fornire alcun parametro di valutazione (se non descrizioni generiche – sguarnite di qualsivoglia elemento a suffragio circa la concreta attuazione di quanto dichiarato – delle procedure di controllo seguite nello svolgimento dell'incarico professionale: cfr., in via esemplificativa, pagg. 11-14), limitandosi, per lo più, a ritenere congrui i valori della "relazione di stima ex art. 160, comma 2, l.fall.".

In ossequio ai principi generali che regolano la materia che qui ci occupa, l'attestatore, nell'assumere i dati della stima, deve, invece, ripercorrere l'iter logico seguito dal perito e deve enunciare, in maniera ordinata e coerente, i criteri ricognitivi, estimativi e prognostici seguiti, in modo da rendere manifesti il percorso logico, i ragionamenti e le motivazioni su cui si fonda l'attestazione.

Con specifico riguardo all'attestazione di veridicità dei dati aziendali, il giudizio dell'attestatore non può limitarsi ad una mera dichiarazione di conformità ossia di corrispondenza formale dei dati utilizzati per la predisposizione del piano a quelli risultanti dalla contabilità, ma, al contrario, comporta che il professionista accerti ed attesti che i dati in questione siano „effettivamente reali" (cfr., in tal senso, Trib. Napoli, 4 dicembre 2012, secondo cui il professionista è tenuto ad una verifica puntuale ed analitica di tali dati e delle scritture contabili, con la conseguenza che non è idonea, a tal fine, una relazione nella quale il professionista si sia attenuto ai dati assunti dal debitore e dai suoi professionisti senza averne riscontrato la corrispondenza alla realtà; Trib. Novara, 29 giugno 2012; Trib. Mantova, 28 maggio 2012, secondo cui il giudizio dell'attestatore non può limitarsi alla dichiarazione di conformità della proposta ai dati contabili, dovendo, invece, desumere i dati in questione dalla realtà dell'azienda, che egli deve indagare verificando la reale consistenza del patrimonio, esaminando e vagliando i dati che lo compongono; Trib. Firenze, 9 febbraio 2012).

La presenza di eventuali carenze logiche o vizi di coerenza della perizia resa dal terzo con la situazione di fatto precluderà, infatti, al professionista la possibilità di fare affidamento sull'esito della valutazione peritale.

Secondo l'interpretazione consolidata, invero, il concetto di „veridicità" deve essere ricondotto a quello di „rappresentazione veritiera e corretta" ex art. 2423 c.c. e, quindi, deve essere inteso in termini di „corrispondenza al vero".

In questa prospettiva, il professionista è tenuto ad esaminare e verificare i singoli elementi contabili ed extracontabili su cui il piano si fonda, vale a dire tutti i dati di natura contabile, aziendalistica e giuridica rilevanti ai

fini dell'attuabilità del piano. Particolare attenzione, l'attestatore deve prestare agli elementi di maggiore importanza in termini quantitativi (ad esempio, crediti rilevanti), alle componenti del capitale circolante che generano flussi di cassa (ad esempio, scorte, crediti, etc.), agli elementi con profili di rischio elevato ai fini dell'attestazione (ad esempio, avviamenti di assets da dismettere, Fondi di rischio e oneri).

La tipologia del controllo del professionista, va altresì evidenziato, non può prescindere dalle caratteristiche del piano. Così, in via esemplificativa, in un piano di tipo liquidatorio, il professionista dovrà accertare ed attestare l'appartenenza al debitore dei beni immobili e degli altri cespiti e la libera disponibilità degli stessi, la effettiva esistenza e la corretta valutazione dei crediti commerciali, la effettiva presenza di giacenze di magazzino e la concreta possibilità di collocazione sul mercato.

Proprio a tal riguardo, non sfugge, con riferimento al caso sub iudice, la singolare vicenda che attiene alla fusione intervenuta tra la società istante e le società S..IT S.r.l. e D. S.r.l. (incorporate), operazione in relazione alla quale non è stato fornito alcun elemento di natura contabile (bilancio iniziale di fusione) - anche e soprattutto avuto riguardo alla rilevantissima massa passiva trasfusa - sia nei confronti dell'Erario sia verso terzi (cfr., in tal senso, elenco degli allegati al piano contenuto alla pag. 44).

Nella situazione patrimoniale allegata, redatta alla data 09.01.2015, non vi è traccia alcuna neppure degli assets attivi (cfr., esemplificativamente, voce "rimanenze") presenti nei bilanci delle società incorporate al 31.12.2013.

Infatti, giova osservare che, nello stato patrimoniale relativo al bilancio di esercizio al 31/12/2013 della S..IT S.r.l. e della D. S.r.l. (società incorporate), il valore "delle materie prime ausiliarie e prodotti finiti ... iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico" - v. pag. 2 e pag. 11 delle note integrative relative ai bilanci menzionati - è riportato essere pari, rispettivamente, ad euro 1.781.025,00 ed euro 1.353.625,00; manca, tuttavia, qualsivoglia riferimento ai beni in questione nella documentazione contabile relativa alla OLD P.M. S.r.l.

Evidente è il dubbio che sorge all'interprete circa la condotta artatamente omissiva tenuta dall'imprenditore che non ha ritenuto, come accennato, di dover predisporre una situazione iniziale di fusione ed il bilancio al 31.12.2014 (non rinvenuti in atti).

Motivi di opportunità e trasparenza avrebbero consigliato, anche agli advisors, di esporre quantomeno una situazione iniziale di fusione dove evidenziare gli assets attivi e passivi poi trasfusi nella società istante.

Tanto aggrava ancor più le responsabilità del professionista attestatore che, di fatto, si è posto nell'impossibilità materiale di accertare la veridicità dei dati aziendali, circostanza questa che avrebbe dovuto immediatamente contestare ed evidenziare all'amministratore della neo costituita società ed agli advisors che la supportano. È alquanto singolare, inoltre, che il Dott. L. P. abbia ritenuto sufficiente esaminare i dati del "bilancio generale - periodo esaminato 01.01.2015 al 09.01.2015", guardandosi bene dall'approfondire, nel corpo della relazione ex art. 161, co. 3, l.fall., la situazione venutasi a creare in capo alla ricorrente a seguito della qualificazione - nei P.V.C. emessi dalla Guardia di Finanza

di Legnano - in termini di “missing traders” delle società debentrici della stessa odierna istante (cfr. testualmente pag. 24 della relazione in atti).

La condotta di omesso controllo non sarebbe potuta essere imputata all'attestatore se questi avesse chiaramente evidenziato, nel suo elaborato, le gravi lacune informative, che anche e soprattutto gli advisors avrebbero dovuto e potuto colmare tempestivamente.

La totale indeterminatezza dell'attivo è, d'altra parte, desumibile dai rilievi svolti alla pag. 44 della “relazione ex art. 161, comma 3, l.fall.”: «alla luce delle considerazioni [contenute nel paragrafo “coerenza del piano e giudizio di ragionevolezza”] e rilevati i caratteri e le peculiarità del piano di concordato sottoposto al giudizio di attestazione, l'aspetto di maggior criticità ..., ai fini della formulazione del giudizio di fattibilità, attiene principalmente alla difficoltà nel prevedere i tempi necessari per addivenire alla liquidazione degli attivi patrimoniali, tenuto conto che devono essere realizzati quasi ed esclusivamente i crediti, alcuni dei quali in contenzioso; tuttavia le proiezioni previste nel piano, sia in termini di tempi di realizzo che di valorizzazione del compendio aziendale, appaiono plausibili e ragionevolmente conseguibili».

Riprova ulteriore di quanto sopra è data, per di più, dal contenuto della previsione di cui alla pagina n. 26 della “proposta, piano e documentazione della domanda di concordato preventivo”, depositata in data 7 luglio 2015, posto che «per il Liquidatore Giudiziale è stato previsto un onorario di € 100.000,00, inferiore a quello spettante ai sensi del D.M. 25 gennaio 2012 n. 30, tenuto conto che l'attività da svolgere è limitata, per lo più, alla riscossione dei crediti il cui recupero è stata avviato dal legale rappresentante».

È di tutta evidenza che le “particolari” considerazioni che precedono vanno lette in combinato con le premesse [«... il privilegio speciale ... esplica la sua efficacia solo allorquando è possibile individuare lo specifico bene oggetto della cessione oppure è possibile individuare con ragionevole certezza un collegamento tra la prestazione ed un determinato bene (...) in caso di individuazione dei beni su cui far gravare il privilegio speciale è poi necessaria la stima del valore di realizzo dei beni in ottica liquidatoria ai fini della verifica della possibilità di pagare integralmente il credito I.V.A. da rivalsa. Le società incorporate dalla OLD P.M. S.r.l. (S.it S.r.l. e D. S.r.l.) operavano principalmente nel campo del commercio dell'alluminio che veniva acquistato, sotto forma di nastro, disco o bobine, da principali fornitori nazionali ed europei e successivamente venduto come lastra secondo le esigenze dei clienti. Le società si dedicavano anche all'attività di commercio di materiale ferroso e non della produzione lavorazione e commercio in qualsiasi forma di alluminio, rottami, semilavorati e finiti. I debiti verso fornitori sono rappresentati per lo più da debiti relativi a: 1. forniture di metalli (alluminio, rame, zinco etc.); 2. servizi (trasporti, provvigioni ...). Inoltre, molte forniture provengono dall'estero e, pertanto, non sono gravate dall'applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 38 D.L. 331/93 ...»] e con le conclusioni rassegnate dal perito nell'espletamento “dell'incarico sub – 2” e che lo hanno indotto ad attestare che «tutti i crediti per I.V.A. da rivalsa, pari ad euro 107.185,24, non possono godere del privilegio dell'art. 2758, secondo comma, c.c. e, pertanto, devono essere previsti al chirografo, non sussistendo le condizioni di legge, in quanto non sono stati individuati i beni che hanno formato oggetto di cessione o ai quali si riferisce il servizio» (v., in tal senso, pagg. 30-33 della “relazione di stima

ex art. 160, comma 2, l. fall.”) e con tutto quanto di seguito rilevato anche con riferimento al nuovo assetto della proposta e del piano.

Non vale ribattere, a tal proposito, che non tutti i dati raccolti dall'imprenditore debbano essere oggetto „del necessario visto di autenticità da parte del professionista”, dovendo l'indagine essere limitata esclusivamente a quelli sui cui il piano si fonda, dovendo, in conseguenza di ciò, esulare dalla presente disamina le suddette “rimanenze di magazzino” in quanto non oggetto di previsione alcuna nel piano presentato dalla OLD P.M. S.r.l.

Il perimetro degli accertamenti richiesti al professionista incaricato di esprimere il giudizio di „veridicità” deve coincidere, invero, con i soli dati, contabili ed extra-contabili, la cui attendibilità è strumentale all'esecuzione del piano offerto ai creditori nell'ambito della procedura concordataria.

In particolare, a parere del Tribunale adito, l'impostazione e lo svolgimento dell'attività di verifica in rassegna devono essere sempre informati alla rilevazione del rischio di errori significativi e di frodi che interessino i dati posti a base delle stime prognostiche assunte ai fini del piano concordatario.

Ne deriva che l'attività di verifica della „base dati” deve essere diversamente articolata a seconda delle dimensioni dell'impresa, del suo assetto amministrativo e contabile e dell'ambiente di controllo da questa implementato; di conseguenza, l'attestatore potrà ricorrere, alternativamente, ad una verifica diretta dei dati, anche solo su base campionaria, e a una verifica di processo e, in particolare, dei processi che sovrintendono alla rilevazione e all'estrazione dei dati (ad es. l'approccio nella governance finanziaria richiesto dalla L. n. 262/05), con profondità diversa a seconda del grado di affidabilità del sistema di controllo concretamente adottato dall'impresa.

Tutto ciò acquista particolare significatività anche alla luce di quanto verrà di seguito esposto in tema di finanza esterna.

Venendo nuovamente ai principi di carattere generale che regolano l'agire dell'attestatore, si ribadisce, quindi, che al fine di effettuare l'attestazione della veridicità dei dati, il professionista deve verificare la reale consistenza del patrimonio dell'azienda, esaminando e vagliando gli elementi che lo compongono.

Egli deve, pertanto, accertare che i beni materiali ed immateriali esposti in domanda (diritti di esclusiva, brevetti, giacenze di magazzino, macchinario, beni immobili, etc.) siano esistenti e correttamente valorizzati, anche prendendone visione diretta o, nel caso si versi in ipotesi dubbie, richiedendo apposite stime (senza che ciò lo esima, poi, da una valutazione critica della stima stessa); deve accertare che i crediti vantati siano esistenti e „concretamente esigibili”, in quanto relativi a debitori solvibili, effettuando le opportune verifiche (circularizzazione del credito, esame della situazione patrimoniale del debitore, etc.); deve accertare il valore delle partecipazioni societarie calandosi nella realtà della società partecipata.

Il tutto adoperando il „criterio di prudenza” ossia assumendo, nel dubbio, le attività esposte al valore più basso.

Quanto alle passività, egli deve verificare che quelle esposte siano (quantomeno) quelle risultanti dalla contabilità e dagli altri documenti aziendali (non solo dal bilancio), nonché dalle informazioni che egli possa assumere presso clienti, banche e fornitori; che il debitore abbia tenuto

conto, nella proposta, della natura dei crediti vantati nei suoi confronti (privilegiati o chirografari), indagando la condizione del creditore e la causa del credito; che il debitore abbia palesato l'esistenza di diritti reali di garanzia esistenti sui suoi beni; che abbia tenuto conto delle passività potenziali connesse agli obblighi contributivi o fiscali, ovvero la posizione di garanzia assunta rispetto ai lavoratori; che abbia adeguatamente considerato i rischi connessi ai contenziosi pendenti o prevedibili; che abbia risolto (o programmato di risolvere) secondo legge e contratto i rapporti giuridici pendenti.

Anche in questo caso, dovrà seguire criteri di prudenza assumendo, nel dubbio, al valore più alto le passività accertate.

Alla luce del suddetto inquadramento sistematico, l'attestazione in commento risulta gravemente lacunosa anche in ordine alla voce "Crediti Verso Clienti" in quanto non prende in considerazione affatto le primarie ed elementari circostanze di seguito esposte.

Va considerato, infatti, che nella "relazione di stima ex art. 160, comma 2, l.fall." è dato leggere che «il cliente G. S.r.l. è stato considerato solvibile in quanto, da indagini svolte, la società ha un patrimonio netto positivo ed un significativo valore delle immobilizzazioni nette, come risultante dall'ultimo bilancio depositato (31/12/2013)» (v. pag. 14).

Orbene, posto che l'attestatore, «[concordando] con le valutazioni attribuite ai crediti verso clienti in sede di determinazione dell'attivo», con riferimento ai profili or ora evidenziati, ha affermato che «dalle verifiche effettuate è emersa la corrispondenza del saldo contabile alla somma dei singoli importi risultanti dai partitari clienti esaminati e riferiti alla data del 09-01-2015 [e che] inoltre, non sono emersi elementi che inficiano l'attendibile rappresentazione, nella contabilità aziendale, degli accadimenti relativi all'impresa, per ciò che attiene la corretta contabilizzazione dei crediti verso clienti», ben sarebbe stato opportuno, quantomeno nella integrazione alla relazione ex art. 161, comma III, l.fall. datata 28 ottobre 2015, dare conto anche del persistere delle condizioni richiamate, in via esemplificativa, con riguardo al citato caso del "cliente G. S.r.l.", atteso che, sicuramente, alla data di presentazione della predetta integrazione, sarebbe stato possibile reperire anche le informazioni - necessarie ai fini della correttezza e verosimiglianza delle affermazioni circa la solvibilità della società in questione - relative al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 del "cliente G. S.r.l.".

Appare evidente che l'attestatore non ha espletato la necessaria attività di circolarizzazione dei crediti al fine di riscontrarne l'effettività degli stessi, anche alla luce della circostanza che si trattava di società interamente partecipata dalla G. KFT, con sede in Budapest, Kalman Imre Ucta 1; non meno rilevante è il dato che l'esposizione verso G. S.r.l. e la sua controllante G. KFT sono pari ad oltre il 75% del totale dei crediti.

Peccato, poi, che non sia stata evidenziata la principale notizia, dirimente sul punto, che, dal Verbale di Sequestro della Guardia di Finanza – Compagnia Legnago, emerge, con riferimento al "cliente G. S.r.l.", che "per fatti analoghi a quelli segnalati, commessi da A. B. con altre società a lui riconducibili e che nell'ambito di quest'ultimo procedimento [per cui si procede], originato dalla Procura della Repubblica di Milano è stato eseguito nell'anno 2012 un decreto di sequestro preventivo per equivalente, nei confronti di una serie di beni immobili di proprietà della società G. S.r.l., di cui il A. è l'amministratore ... Per quanto sopra, in relazione al decreto di sequestro preventivo ... rilasciato in data

30.06.2015 dal G.I.P. ... si procede al sequestro dei ... beni mobili registrati intestati alla società G. S.r.l., atteso che gli stessi possono essere serenamente ricondotti nella disponibilità dell'indagato, sino alla concorrenza dell'importo di € 21.187.096,43, in considerazione del fatto che A. B. e la OLD P.M. S.r.l. non dispongono di alcun bene immobile" (cfr., in tal senso, tenore letterale del verbale di sequestro G.D.F. Compagnia di Legnago).

Non può essere sottaciuto, inoltre, che, in relazione alla menzionata società, tra l'altro, alla pagina 20 della "relazione di stima ex art. 160, comma 2, l.fall.", è dato leggere che «il credito ... afferente ad una penale per la disdetta in ritardo di un contratto di locazione è stato indicato a valore nominale in quanto non si ravvisano dubbi di realizzo»; nulla, tuttavia, è stato specificato dal dott. Antonio Fiengo in ordine al predetto contratto di locazione e, in particolare, all'oggetto della stessa.

Orbene, posto che:

- «nell'ambito di un progetto societario di riorganizzazione societaria, le società

"S..IT S.r.l. UNIPERSONALE" e D. S.r.l. si sono fuse per incorporazione nella società OLD P.M. S.r.l. UNIPERSONALE", società veicolo ai fini della liquidazione dei patrimoni societari delle società partecipanti alla fusione» (pag. 4 della "proposta, piano e documentazione della domanda di concordato preventivo");

- nella nota integrativa relativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 della

S..IT S.r.l. – allegato al ricorso depositato in data 23 dicembre 2014 – si fa riferimento a "macchinari e impianti, ... mobili e macchine d'ufficio, ... autocarri, autovetture e mezzi di trasporto in terno ed ... attrezzatura inferiore al milione" (pag. 9) per un totale, al netto dell'ammortamento, pari ad euro 26.121,00;

- infine, nella nota integrativa relativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 della D. S.r.l. si fa riferimento a "mobili e macchine d'ufficio, ... autocarri ed autovetture" (pag. 5) appostati nello stato patrimoniale per un valore di euro 8.435,00;

tanto premesso, sarebbe stato oltremodo opportuno dare contezza dei rapporti intercorsi con il "cliente G. S.r.l.", dell'arco temporale in cui essi sono stati intrattenuti e dei beni oggetto dei predetti rapporti, attesa la totale incertezza circa le sorti degli stessi non essendo chiaro se essi rientrino ancora nel patrimonio della società istante (la cui componente di "beni materiali" è, alla luce di quanto esposto, decisamente esiguo) o siano stati già dismessi (vale sul punto richiamare quanto affermato alla pagina 31 della "relazione di stima ex art. 160 l.f., comma 2": «... tenuto conto che il piano prevede la liquidazione di tutto il patrimonio societario, è importante tener conto del fatto che la OLD P.M. S.r.l. ha cessato e, quindi, la maggior parte dei beni oggetto della ["relazione di stima ex art. 160 l.f., comma 2"] sono stati tutti liquidati e, conseguentemente, non più presenti»), tanto a fronte delle chiare ed inequivoche emergenze del P.V. di Sequestro eseguito dalla G.D.F. Compagnia di Legnago, innanzi richiamato, posto il riferimento in esso contenuto a fatti accaduti nell'anno 2012 che difficilmente potevano essere negletti o sconosciuti nel momento in cui si predisponessa la documentazione (proposta e piano, perizia di stima, attestazione) versata in atti dalla società ricorrente, stanti i vincoli in termini pubblicitari connessi alle riferite vicende.

Equivoche ed errate appaiono, del resto, le affermazioni di cui alla pagina 3 della “integrazione alla relazione ex art. 161, co. 3, l.fall.” circa la circostanza che il suddetto «documento non costituisce una nuova attestazione ai sensi dell’art. 161, comma 3, L.F. poiché, come condiviso con l’advisor della società, ai fini [dell’elaborato de quo], non è stata svolta alcuna attività di verifica dei dati aziendali della società ad una data aggiornata, tenuto conto: ... che l’attività della società è cessata».

Va rilevato, sul punto, che, attesa la circostanza che in data 23 dicembre 2014 è stato depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, la odierna ricorrente non ha mai esercitato attività d’impresa in senso stretto posto che dalla visura camerale (estratta dal Registro delle Imprese in data 19 dicembre 2014) risulta che la stessa è stata costituita in data 1° ottobre 2014 e che è stata iscritta nel Registro delle Imprese in data 10 ottobre 2014 (v. pag. 2); alla sezione “stato attività” (pag. 6), viene inoltre riportata la dicitura “impresa inattiva”.

Tali dichiarazioni risultano, invero, giustificate alla luce delle deduzioni svolte nel ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo (depositato in cancelleria in data 23 dicembre 2014) dove è dato leggere che «l’operazione di fusione per incorporazione delle società del Gruppo nella Società OLD P.M. S.r.l. UNIPERSONALE, neo costituita, rientra nell’ambito di un progetto di riorganizzazione societaria del Gruppo a cui fa capo il Sig. A. B.. Lo scopo della predetta ristrutturazione è stato innanzitutto la razionalizzazione organizzativa ed amministrativa e la semplificazione della struttura societaria, ai fini della liquidazione del patrimonio della società del Gruppo. La fusione ha avuto il vantaggio di unificare le funzioni contabili attualmente distinte e di ridurre il numero degli organi di amministrazione e, dunque, ha consentito di annullare le duplicazioni di spesa, anche relativamente alla dismissione dei singoli patrimoni. (...) La OLD P.M. essendo nata dalla fusione di due società preesistenti ha ereditato il settore di attività di entrambe. Pertanto, in seguito si farà riferimento ad essa prendendo in considerazione gli sviluppi delle società fuse» (pagg. 3 e 5).

Dunque, non può non essere rimarcato che la circostanza che l’attività della odierna ricorrente fosse già cessata era pacifica sin dal deposito di domanda, piano e proposta. Basti considerare, infatti, che a pagina 4 della “proposta, piano e documentazione della domanda di concordato preventivo”, depositata in data 7 luglio 2015, è dato leggere “La OLD P.M. ha cessato l’attività”.

Pertanto, la non necessità di procedere ad una nuova attestazione del piano non può essere desunta, in presenza tra l’altro di modifiche sostanziali, dal fatto che l’attività della istante sia cessata.

Le affermazioni dell’attestatore, infine, risultano ancor più sorprendenti se si considera quanto dichiarato nella “relazione di stima ex art. 160 l.f., comma 2” dove, con riferimento allo svolgimento dell’incarico di «individuare ed eventualmente determinare il valore di mercato dei beni mobili che hanno formato oggetto di cessione o ai quali si riferisce il servizio ai fini del riconoscimento del privilegio speciale di cui all’art. 2758, comma 2, c.c.», si precisa che «... tenuto conto che il piano prevede la liquidazione di tutto il patrimonio societario, è importante tener conto del fatto che la OLD P.M. S.r.l. ha cessato e, quindi, la maggior parte dei beni oggetto della [“relazione di stima ex art. 160 l.f., comma 2”] sono stati tutti liquidati e, conseguentemente, non più presenti» (v. pag. 31).

Delineati nei termini che precedono i profili di incongruità della documentazione versata in atti, giova a questo punto rilevare che non sussistono le circostanze in astratto previste per l'ammissione della società ricorrente alla procedura di concordato preventivo per la fondante ragione di seguito esposta.

L'affermazione che “non è stata svolta alcuna attività di verifica dei dati aziendali della società ad una data aggiornata” (cfr. pag. 3 della “integrazione alla relazione ex art. 161, co. 3, l.fall.”) risulta, invero, ancor più grave se solo si tiene conto del “nuovo” impianto della proposta concordataria («Con la presente integrazione, tenuto conto della indisponibilità dell'attivo, la società A. ES. KFT, si dichiara disponibile ad immettere liquidità per un importo massimo € 2,060 MLN, entro 24 mesi dalla omologa, in modo da garantire comunque il pagamento integrale degli oneri prededucibili e della percentuale del 3% ai creditori chirografari (cioè a tutti i creditori). Per cui il piano prevederà, 4) l'immissione di finanza esterna per un importo massimo di € 2.060.000,00; 5) il soddisfacimento dei creditori esclusivamente con l'immissione di finanza esterna, nell'arco temporale di due anni dall'omologazione. La A. ES. KFT, inoltre, si è dichiarata disponibile a prestare, nell'immediato, cauzione pari al 5% dell'importo suddetto secondo le modalità che il Tribunale indicherà»: v. pag. 8 della “integrazione alla proposta, al piano ed alla documentazione della domanda di concordato preventivo” datata 21 ottobre 2015) e di quanto affermato dallo stesso attestatore alla pagina 24 della “relazione ex art. 160, comma 3, l.fall.”, ove è dato leggere, testualmente, «tra i crediti in sofferenza, per motivi prudenziali, sono stati valutati euro 0,00 i crediti che la società vanta nei confronti dell[a] societ[à] ... “A. ES. KFT”..., individu[at]a come missing trader nel meccanismo di frode I.V.A., oggetto dei PVC emessi dalla Guardia di Finanza di Legnano nei confronti della società».

Del resto, quanto sopra, non rappresenta altro se non la parafrasi di quanto è riportato nella “relazione di stima ex art. 160 l.f., comma 2”; alla pag. 16, invero, in tema di “crediti in sofferenza e di dubbia esigibilità”, viene affermato che «relativamente al credit[o] vantato verso l[a] societ[à] ... “A. ES. Kft”, si evidenzia quanto di seguito. Nel maggio 2014, le società “S.it S.r.l.” e “D. S.r.l.” (ora incorporate nella OLD P.M. S.r.l.) sono state oggetto di verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza di Legnano per accertamenti in materia di frode I.V.A. Nei PVC emessi dalla Guardia di Finanza sono state accertate attività illecite perpetrate da aziende nazionali operanti nel settore del commercio di materiali ferrosi che avrebbero posto in essere operazioni commerciali fittizie al fine di ottenere una indebita detrazione di imposta. Le società sopra menzionate vengono individuate come soggetti coinvolti nel meccanismo di frode in qualità di missing trader. Pertanto, ai fini della presente stima, tenuto conto di quanto sopra esposto, tali posizioni creditorie sono state prudenzialmente considerate pari a € 0,00» (cfr., anche, in senso analogo sul punto in questione, pagg. 14 e 15 dello “stato analitico ed estimativo delle attività ex art. 161, comma 2, lett. b)” il cui contenuto è stato, nel complesso, pressoché pedissequamente riportato nella “relazione di stima ex art. 160 l.f., comma 2”).

Giova precisare che analogo ragionamento è stato operato anche con riferimento agli “effetti attivi”, riferendosi, con tale espressione, alla categoria di “crediti verso clienti che hanno provveduto ad emettere

effetti (cambiali e RI.BA.) a garanzia del puntuale adempimento della propria obbligazione”. Infatti, “in sede di determinazione dell’attivo concordatario, il perito ex art. 160 (...) ha valutato € 0,00 gli effetti attivi emessi (...) dalle società indicate nei PVC della Guardia di Finanza” (v. pag. 24 della “relazione ex art. 161, comma 3, l.fall.”; cfr., in tal senso, pag. 19 della “relazione di stima ex art. 160 l.f., comma 2”: «a quegli effetti rilasciati dalle società che sono indicate nei PVC della Guardia di Finanza, e probabilmente coinvolte nel meccanismo di frode I.V.A. ..., si è ritenuto prudenzialmente attribuire valore nullo»).

Quanto or ora riportato ha indotto il professionista che ha redatto la “relazione ex art. 161, comma 3, l.fall.” a scrivere che «per quanto concerne i crediti in contenzioso ed in sofferenza, dalle indagini esperite, avendo riscontrato le cause che hanno indotto ad operare le svalutazioni, nelle misure indicate, [lo stesso] concorda con le valutazioni attribuite a detti crediti in sede di determinazione dell’attivo concordatario. Anche per quanto concerne i crediti per effetti attivi, [l’attestatore], effettuate tutte le verifiche del caso, concorda con le valutazioni attribuite a detti crediti in sede di determinazione dell’attivo concordatario» (v. pag. 26).

Da ultimo, in ordine alla fattibilità del piano, l’attestatore concludeva che «sulla base degli approfondimenti e delle analisi effettuate, fermi i termini ... richiamati, ... il piano, su cui si fonda la proposta formulata all’intero ceto creditorio, possa ritenersi plausibile ed astrattamente idoneo a conseguire gli obiettivi in esso contenuti» (pag. 49 della “relazione ex art. 161, comma 3, l.fall.”).

È di tutta evidenza, quindi, che, una volta stabilito che l’apporto di finanza esterna è “l’unico elemento attivo da destinare al soddisfacimento dei creditori concordatari” (cfr. pag. 2 del “parere preliminare dei Commissari Giudiziali in ordine alla modifica alla proposta concordataria” datato 27 ottobre 2015), prima di “confermare l’attestazione sulla fattibilità del piano concordatario, così come contenuto nella integrazione di proposta formulata al ceto creditorio” era oltremodo opportuno e necessario “verificare i dati aziendali della società” che, con riferimento ai crediti in sofferenza, in prima battuta, avevano indotto a valutare euro 0,00 quelli vantati nei confronti della “A. ES. KFT”, atteso altresì che la società de qua apposta, nel rendiconto annuale (data di chiusura bilancio 31 dicembre 2014), disponibilità liquide per un valore pari ad euro 38.984,00, che, nello “stato patrimoniale versione A- passivo”, riporta un “totale passivo” pari ad euro 1.846.822,00 e che dichiara un “utile lordo operativo” pari ad euro 12.940,00 (cfr. visura camerale e bilancio alla data del 31 dicembre 2014 della “A. ES. KFT”, sub allegato n. 3 alla “proposta, piano e documentazione della domanda di concordato preventivo” depositata in data 7 luglio 2015).

Pertanto, ai sensi dell’art. 162 l.fall., va dichiarata la erroneità dei presupposti e delle valutazioni operate nella relazione del professionista, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d) l.fall., attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (depositata in data 7 luglio 2015) e va dichiarata la “inidoneità della attestazione” (depositata in data 28 ottobre 2015 e che pure, quasi integralmente, si riporta a quella originariamente versata in atti), con riferimento alla “integrazione alla proposta, al piano ed alla documentazione della domanda di concordato preventivo”.

Il professionista non doveva, invero, esimersi da una preliminare verifica in ordine alla veridicità dei dati ed alla correttezza delle appostazioni contabili, essendo tale attività propedeutica e strumentale alla successiva prognosi di fattibilità del piano, di fatto inattestabile alla luce delle chiare ed evidenti emergenze innanzi prospettate.

La domanda di concordato, inoltre, non può ritenersi neppure fattibile e, in base ai motivi innanzi esposti, risulta chiaramente inammissibile, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 161 e 162 l.fall.

Posto, infatti, che scopo della attestazione è permettere che i creditori manifestino il proprio consenso informato, il giudizio sulla „veridicità dei dati aziendali" non è dotato di propria autonoma rilevanza nel contesto della procedura, rispondendo, viceversa, all'esigenza di verificare le condizioni preliminari d'ammissibilità del piano, costituite, per l'appunto, dalla correttezza ed attendibilità dei dati di partenza su cui si poggia piano.

Alla luce dei gravi comportamenti innanzi evidenziati, va pertanto disposta la trasmissione degli atti al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, perché valuti la proponibilità dell'azione penale in relazione alla fattispecie delittuosa prevista e punita dall'art 236 bis l.fall. nei confronti del professionista attestatore.

È di tutta evidenza che appare suscettibile di vaglio penale anche la posizione dei professionisti (avvocato, consulenti contabili, perito stimatore) che hanno assistito la società ricorrente nel compimento dell'attività giuridica nel corso del presente procedimento, attività senz'altro imputabile alla stessa in qualità di imprenditore, ma posta in essere con l'ausilio ed attraverso l'assistenza tecnica di professionisti.

Non sfugge, a tal riguardo, che i profili problematici sono connessi alla preliminare considerazione per cui - si argomenta - il professionista incaricato "null'altro farebbe se non esercitare la sua professione, peraltro in adempimento di un dovere professionale".

Cionondimeno, è proprio il contenuto della ordinaria prestazione professionale, ossia l'attività che si considera naturale obiettivo voluto dalle parti e dalle stesse perseguito nel rapporto bilaterale di prestazione professionale, che funge da discriminare per determinare e delimitare così "l'assistenza tecnica" rispetto quell'ulteriore contributo causalmente rilevante, anche se solo sotto il profilo morale ed eticamente orientato, fornito nella consapevolezza degli scopi perseguiti dall'imprenditore.

Pertanto va disposta la trasmissione degli atti ai Sigg. Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Verona e di Benevento al fine di valutare l'eventuale sussistenza di condotte agevolative alla commissione di reati da parte dei consulenti: "concorre in qualità di "extraneus" nei reati di bancarotta patrimoniale e documentale il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi o di confusione contabile dell'imprenditore, fornisca consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o lo assista nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolga attività dirette a garantirgli l'impunità o a rafforzarne, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni l'intento criminoso" (cfr. Cass. Pen. 9 ottobre 2013, Albasi ed altro).

Ad ogni buon conto ed in definitiva, con riferimento agli aspetti più strettamente connessi al diritto commerciale e, più specificatamente, alle procedure concorsuali, va altresì rilevato e precisato quanto segue.

Stante la proponibilità del concordato anche in presenza di una situazione di “stato di crisi” e non solo di conclamato stato di dissesto dell'imprenditore, la dichiarazione di fallimento che prima conseguiva necessariamente al giudizio di inammissibilità del ricorso, oggi, alla luce del novellato disposto dell'art. 162 l.fall., deve intendersi solo come eventuale e possibile allorquando il tribunale positivamente valuti ed accerti la ricorrenza di uno stato di insolvenza.

Tale argomentazione, atteso il gravissimo stato di insolvenza emerso per tabulas, impone, quindi, al Collegio di disporre la trasmissione degli atti al P.M., sulla scorta del riconosciuto potere di segnalazione di cui all'art. 7 n. 2) l.fall. (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez.Un. n. 9409/2013).

In quella sede, la debitrice potrà altresì finalmente spiegare le ragioni sottostanti alla decisione di riportare, nella “situazione patrimoniale e finanziaria al 30/04/2015”, valori che, prima facie, appaiono in netto contrasto con quelli indicati, ad esempio, nel “bilancio generale – periodo di riferimento esaminato dal 01/01/2015 al 09/01/2015” allegato alla “relazione ex art. 160, comma 3, l.fall.” (basti considerare, per avere un'idea della discrasia rilevata, come il “totale attivo” sia pari ad euro 10.707.590,30 nella “situazione patrimoniale e finanziaria al 30/04/2015” e pari ad euro 2.256.351,12 nel “bilancio generale – periodo di riferimento esaminato dal 01/01/2015 al 09/01/2015” dove, più correttamente, compare un “Fondo svalutazione crediti generico”).

P.Q.M.

- applicati gli artt. 160, 161 e 162 l.fall., dichiara inammissibile il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo come in atti proposto e successivamente integrato;

- applicato l'art. 7, comma 1, n. 2) l.fall. dispone la trasmissione degli atti al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento per l'adozione delle determinazioni consequenziali;

- attesa la emersione delle notitiae criminis nei termini ut supra riportati, dispone la trasmissione degli atti al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, perché valuti la proponibilità dell'azione penale in relazione alla fattispecie delittuosa prevista e punita dall'art 236 bis l.fall. nei confronti del professionista attestatore, ed ai Sigg. Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Verona e di Benevento, al fine di valutare, altresì, l'eventuale sussistenza di condotte agevolative - da chiunque poste in essere - alla commissione di reati per tutti i fatti analiticamente esposti nella parte motiva del presente provvedimento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Benevento, nella Camera di Consiglio del giorno 4 novembre 2015.

Il Presidente Est.

Dr. Michele Monteleone